

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **18:30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti/Assenti	
DIFONZO TOMMASO	Presente	
BROGNOLI GIUSEPPE	Presente	
MERCALLI PIERANTONIO	Presente	
BRICCO ANDREA	Presente	
MERLOTTI PAOLO	Presente	
FERRARA FULVIO	Presente	
MILANINO BARBARA	Presente	
ROSSONI NICOLO'	Presente	
LENTINI GIUSEPPE	Presente	
NECCHI VITTORIO	Presente	
TRIVELLATO SABRINA	Presente	
TOTALE	Presenti 11	Assenti 0

Assenti giustificati risultano i Sigg. Difonzo Tommaso e Bricco Andrea.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Roberto Gilardone.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. TOMMASO DIFONZO - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale, dopo aver introdotto il terzo punto inserito all'ordine del giorno: "INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019." e aver sottolineato che i Consiglieri Comunali hanno avuto modo di prendere visione degli schemi di deliberazione, incarica il Vice-Sindaco ad illustrare l'atto deliberativo dello schema di deliberazione.

Segue lettura del dispositivo da parte del Vice Sindaco Sig. Giuseppe Brognoli.

Non rilevandosi alcun intervento da parte dei Consiglieri Comunali, si procede a votazione che riporta il seguente risultato:

CON VOTI astenuti n. 3 (Trivellato, Lentini, Necchi), favorevoli n. 8, contrari n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, resi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

➤ l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

➤ che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9», per servizi indivisibili comunali
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

➤ per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

➤ i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

➤ i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

➤ ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art.1, comma 14, della Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) in base al quale è stata prevista l'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. La norma ha altresì previsto per i Comuni un sistema di compensazione alla perdita di gettito attraverso un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale.

CONSTATATO che la legge 30.12.2018 n.145 (legge di bilancio 2019) non ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, previsto dall'art.1, comma 37, della Legge di Bilancio 2018 del 27/12/2017 n. 205, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b) della Legge 147/2013 e in base a quanto previsto dal regolamento IUC è necessario indicare, per l'anno 2019, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.28 del 02.02.2019, che ha ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data 27.02.2018, relativa all'individuazione dei servizi indivisibili, definizione dei relativi costi e determinazione dell'aliquota TASI per l'anno 2018;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 l'aliquota approvata con la suindicata deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. **Di individuare** l'elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell'anno 2019 alla cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco:

SERVIZIO	COSTO
spese illuminazione pubblica	185.000,00
spese manutenzione verde pubblico	52.000,00
spese manutenzione strade	39.000,00
spese per servizi socio-assistenziali	90.000,00
quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza (al netto delle spese finanziate con proventi violazioni codice della strada)	10.500,00
TOTALE	376.500,00

dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione 2019.

2. **Di determinare e confermare**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2019 l'aliquota di base TASI nella misura **dell'1 per mille** su tutte le tipologie di fabbricati ed aree edificabili, la quale dovrebbe garantire un'entrata stimata di €. 265.000,00= al netto del minor gettito per l'abolizione del tributo sull'abitazione principale;
3. **Di dare atto** che il suindicato minor gettito derivante dall'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9) verrà compensato dal Ministero attraverso un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale.
4. **Di stabilire** altresì che:
 - le scadenze per il pagamento della TASI per l'anno 2019 coincidono con quelle previste per il pagamento dell'IMU, ossia prima rata 17.06.2019 e seconda rata 16.12.2019;

- il contribuente, in linea generale, dovrà provvedere ad assolvere agli obblighi in materia di TASI in autoliquidazione;

5. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
6. **Di ottemperare** all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico"

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI astenuti n. 3 (Trivellato, Lentini, Necchi), favorevoli n. 8, contrari n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to (TOMMASO DIFONZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Roberto Gilardone)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **18-03-2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **02-04-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gilardone Roberto

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gilardone Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gilardone Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-03-2019 al 02-04-2019

Senza opposizione o reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE